



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 | www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 111 DEL 11-12-2012

OGGETTO: Cessione quote di partecipazione di Qualità e Servizi S.p.a.. (Prop. 176 del 10/12/2012)

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di dicembre alle ore 15.15, in Sesto Fiorentino nella sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e forme previste nello Statuto e nel Regolamento vigenti, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Dei componenti del Consiglio Comunale, sono presenti:

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------|---|
| GIANASSI GIANNI | P | OKOYE CHUKWUMA | P |
| GIORGETTI ANDREA | P | FALCHI LORENZO | P |
| BOSI SARA | P | ARRIGHETTI ANTONIO | A |
| STERA AURELIO | P | SALVETTI GIANDOMENICO | P |
| MATTEI LUIGI | P | AIAZZI MANOLA | A |
| SANQUERIN CAMILLA | P | MASSI MARCELLO | P |
| SURACE MARCO | P | GARGIULO GIORGIO | A |
| MARIANI GIULIO | P | LOIERO DAVIDE | A |
| MILANI GRAZIELLA | P | BALDINOTTI MARCO | P |
| GUARDUCCI ANDREA | P | ATTANASIO ALBERTO | A |
| BOTTINO MARCO | P | FERRUCCI MASSIMO | P |
| LOBINA GIAN PIER LUIGI | P | BIAGIOTTI LEONARDO | P |
| PECCHIOLI LUCIANO | P | DONI MASSIMO | P |
| CONTI GLORIA | P | GIOVANNINI SILVANA | P |
| CHIARI BRUNO | P | VETTORI FABRIZIO | A |
| PRATESI ERIKA | A | | |

PRESENTI N. 24 - ASSENTI N. 7

PRESIEDE l'Adunanza il PRESIDENTE GIORGETTI ANDREA.

PARTECIPA il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa LANDI PATRIZIA.

SCRUTATORI designati: MARIANI GIULIO, CHIARI BRUNO e MASSI MARCELLO.

Assistono alla seduta gli **ASSESSORI ESTERNI**: M. Andorlini, E. Appella, A. Banchelli, D. Camardo, R. Drovandi, A. Mannini e I. Niccoli.

Il **PRESIDENTE** constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto:

(... omissis resoconto verbale della seduta ...)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la Legge Finanziaria 2008 (n. 244 del 24/12/2007), all'art. 3, commi 27 e seguenti, stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche (fra cui le amministrazioni comunali) non possono costituire d'iniziativa o assumere e mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società, a meno che le stesse:

- abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- producano servizi di interesse generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

RILEVATO che le suddette norme della Legge Finanziaria 2008, in considerazione di quanto sopra, prevedono che gli organi competenti delle amministrazioni pubbliche debbano, per quanto concerne le attuali partecipazioni societarie, autorizzarne il mantenimento con atto motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti suddetti (art. 3, comma 28);

CONSIDERATO che tali partecipazioni sono state oggetto della prevista ricognizione di legge, ed il loro numero oltreché il loro rilievo per la gestione dei servizi dell'Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino è stato confermato con la delibera del Consiglio Comunale n. 88/2010;

RICORDATO che in tale delibera, con riguardo a "Qualità & Servizi" S.p.A., gestore del servizio di refezione scolastica, la partecipazione è stata confermata come strategica per il Comune di Sesto Fiorentino, poiché l'azienda esercita una attività qualificabile sotto forma di servizi di natura sociale e supporto alle famiglie e al cittadino;

DATO ATTO che il D.L. n° 78/2010, (successivamente convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122), all'art. 14, comma 32, ha introdotto una disciplina del tutto nuova per il settore delle società partecipate, prevedendo un percorso di progressiva dismissione delle partecipazioni in essere stabilendo più nello specifico inizialmente il termine, per i Comuni compresi tra 30.000 e 50.000 abitanti, del 31.12.2011;

VISTO l'art. 14, comma 32 succitato, il quale prevede che *"Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:*

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite;

DATO ATTO che il Comune di Sesto Fiorentino conta al 31.12.2011 48.571 abitanti (come da comunicazione dell'Ufficio Elettorale-Aire-Statistica del Comune di Sesto Fiorentino prot. n° 47739 del 23 ottobre 2012) e che pertanto il Comune di Sesto Fiorentino appare ricompreso nella fattispecie della norma sopra citata;

DATO atto che, con riguardo agli altri due componenti la compagine sociale dell'azienda, il Comune di Campi Bisenzio conta, al 31.12.2011, 44.435 abitanti, e che il Comune di Signa conta, al 31.12.2011, 19.475 abitanti, per cui la somma degli abitanti dei tre comuni Soci supera la quota di 30.000 abitanti indicata nel ricordato art. 14, comma 32;

VISTO il parere n. 602/2011/PAR. espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, il 15 novembre 2011, il quale, a seguito di un'approfondita ricostruzione delle norme succedutesi nel tempo, ha disposto che, per i Comuni fra i 30.000 ed i 50.000 abitanti, il termine per porre in liquidazione le società in cui si detengano partecipazioni non più consentite non sia quello del 31 dicembre 2011, ma quello del 31 dicembre 2013, ritenendo la Corte non comprensibile la ratio della disposizione inerente la differenziazione temporale nell'applicazione dei divieti relativi alle partecipazioni societarie e delle conseguenti dismissioni di società già detenute che, per i Comuni fino a 30.000 abitanti, dovevano effettuarsi al 31.12.2012 mentre per quelli con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000 abitanti - secondo una lettura intesa dalla Corte come eccessivamente restrittiva e non coerente - dovevano avvenire entro il 31.12.2011;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n° 6529 del 08/06/2010, la quale ha affermato, tra le altre cose, ed escludendo nel caso concreto la rilevanza economica del servizio di refezione scolastica, che *“Ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di tale rilevanza non si può dunque, alla stregua della riportata giurisprudenza costituzionale e della ivi richiamata giurisprudenza comunitaria - infatti, secondo il diritto comunitario, sono soggetti alla disciplina della concorrenza solo i servizi di interesse economico generale (v. art. 86, exart. 90, tratt. Ce.) -, far ricorso all'astratto criterio sostanzialistico del carattere remunerativo, o meno, della loro erogazione tramite attività d'impresa svolta nel mercato, la quale garantisca la remunerazione efficace del capitale (i.e. la capacità di produrre utili), nel senso che nell'organizzazione imprenditoriale il corrispettivo desunto dal mercato dei prodotti (beni e servizi) deve remunerare, con un tendenziale margine di profitto, il costo desunto dal mercato dei fattori della produzione. In effetti, qualsiasi attività, anche quella istituzionalmente esercitata da enti pubblici e comunemente considerata priva di rilevanza economica - attività e servizi, per lo più connotati da significativo rilievo socioassistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziché del perseguimento di profitto d'impresa, le cui spese per lo più fanno carico alla finanza pubblica e la cui disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica -, può essere svolta in forma d'impresa, purché vi sia un soggetto (in questi casi, un'istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni. Si tratta di distinzione incerta e di differenze di regime non ontologicamente necessarie, come dimostrato dall'esistenza, per un verso, di servizi corrispondenti alla prima definizione, erogati da pubbliche amministrazioni in forma non remunerativa (si pensi all'istruzione o alla sanità), e, per altro verso, di servizi analoghi a quelli del secondo gruppo, erogati da imprese (si pensi agli istituti di patronato o ai centri di assistenza fiscale);*

DATO ATTO che nella succitata sentenza si conclude che *“la scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi”;*

RITENUTO pertanto che sia compito precipuo del Comune di Sesto Fiorentino, così come degli altri soci dell'azienda, esprimere una concreta e specifica valutazione sul servizio erogato dalla società "Qualità & Servizi" S.p.A., tenuto conto di quanto il Consiglio di Stato ha chiarito nella sentenza sopra citata, ed in particolare che *"A fronte della rilevata inidoneità di criteri distintivi di natura astratta, sostanzialistica e/o ontologica a discernere la natura delle due categorie di servizi pubblici in esame, occorre far ricorso ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economicoorganizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio"*;

DATO ATTO che nel medesimo parere si aggiunge che *"È quindi riconosciuta la competenza esclusiva dell'ente titolare del servizio a determinare la qualificazione di un servizio pubblico locale come economicamente significativo o meno"*;

PRESO ATTO di quanto contenuto nel parere reso alla azienda da Confservizi Cispel Toscana in data 15.11.2012 nel quale vengono elencati alcuni indicatori di un servizio pubblico locale, qual è il servizio di refezione scolastica, privi di rilevanza economica, tra i quali si evidenziano il *"quadro economico comportante costi contenuti per gli utenti e la copertura dei costi sociali per garantire gli utenti deboli"* e i *"vincoli normativi in ordine all'erogazione del servizio per garanzie di tutela sociale"*;

RICHIAMATA la Legge Regionale Toscana n° 32 del 26 luglio 2002, recante "T.U. della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale e lavoro", la quale afferma che i *"Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici"*;

RICHIAMATO il parere n° AS978, emesso in data 8 agosto 2012 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicato sul bollettino n° 33 del 3 settembre 2012, nel quale si conferma la lettura fornita dalla citata sentenza n° 6529 del Consiglio di Stato, circa la necessità di indagare nel concreto le modalità di gestione del servizio di refezione scolastica, al fine di poter distinguere i servizi pubblici a rilevanza economica da quelli privi di tale rilevanza, giungendo peraltro anche nello specifico caso preso a riferimento nel parere, l'Autorità garante, a definirlo come privo di rilevanza economica;

RITENUTO che, in riferimento a quanto sopra riportato, la struttura e le modalità del servizio vengono svolti mediante un diretto e stringente controllo da parte del Comune di Sesto Fiorentino, che garantisce una rilevante compartecipazione economica a copertura del costo del servizio attraverso l'Istituzione per i Servizi Educativi Culturali e Sportivi "Sesto Idee" che elabora e ridetermina periodicamente i criteri di accesso al servizio, deliberando le fasce di reddito in relazione al costo del servizio per l'utenza ed alle esenzioni previste, offrendo anche in ragione della normativa regionale sopracitata, attraverso tale modalità di gestione del servizio di refezione scolastica, un servizio funzionale alla garanzia dell'effettività del diritto di studio;

PRECISATO, in riferimento a quanto sopra ricordato, che il valore di compartecipazione al servizio di refezione scolastica da parte del Comune di Sesto Fiorentino, per il tramite dell'Istituzione per i Servizi Educativi Culturali e Sportivi "Sesto Idee", ammonta, in riferimento all'esercizio di bilancio 2011, in termini assoluti alla cifra di euro 850.328,58, ad ulteriore conferma della natura sociale del servizio di refezione scolastica offerta alle famiglie, che risulta pertanto a carico del Comune per una percentuale pari al 32% del totale;

RITENUTO per tali ragioni di poter definire la struttura del servizio e le modalità dello stesso quale servizio pubblico privo di rilevanza economica;

RICORDATA la deliberazione n° 116 del 06/12/1995, con la quale il Comune di Sesto Fiorentino ha approvato lo Statuto dell'azienda "Qualità & Servizi S.p.A.", costituitasi poi in Firenze in data 2 aprile 1996;

RICORDATO che la partecipazione del Comune di Sesto Fiorentino in "Qualità & Servizi S.p.A." è pari al 48% del capitale sociale, quella del Comune di Campi Bisenzio è pari al 37% e quella del Comune di Signa è pari al 15%;

RICHIAMATO l'inciso dell'art. 14, comma 32, sopracitato, laddove dice che "*La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti*";

RITENUTO di confermare il valore strategico dell'attività svolta dall'azienda, già asseverato in sede di delibera del Consiglio Comunale n. 88/2010;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci di "Qualità & Servizi S.p.A." tenutasi in data 3.12.2012, dal quale emerge "*la necessità di procedere ad un riordino delle percentuali di partecipazione al capitale della società da parte dei soci ai sensi e per gli effetti dell'art.14 comma 32 D.L. 78/2010*";

PRESO ATTO della volontà, comune ai soci, di addivenire ad un riequilibrio delle quote sociali in ragione della popolazione di ciascun Comune, condizione essenziale al fine di corrispondere alle previsioni di cui all'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010 ed escludere pertanto l'azienda dal regime di dismissione previsto dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che, come emerge nel suddetto verbale, i soci all'unanimità hanno espresso parere favorevole a procedere - "*per assicurare la continuità gestionale e occupazionale dell'azienda*" - "*al rinnovo delle convenzioni di servizio in essere fino alla data del 31 luglio 2020*" ed hanno disposto di "*dare seguito a tale delibera a mezzo dei propri organi competenti*";

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di dover procedere ad un riequilibrio delle quote di partecipazione dei tre Comuni soci, tale da raggiungere un rapporto di proporzionalità tra le stesse ed il numero di abitanti dei Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa;

RITENUTO altresì, per le ragioni sopra esposte, di dare mandato al Responsabile del Settore competente di provvedere - prevedendo la convenzione attualmente in essere con l'azienda la scadenza del 31 luglio 2016 - alla proroga del termine della medesima fino alla data del 31 luglio 2020;

DATO ATTO che il numero complessivo della popolazione dei Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa, alla data del 31.12.2011, è pari a 112.481 abitanti e che pertanto risulta rispettato il parametro di cui al citato art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010 che prevede che, per escludere dalla dismissione aziende “*costituite da più comuni*” la popolazione complessiva debba comunque superare “*i 30.000 abitanti*”;

DATO ATTO che è stato convenuto fra i soci quale parametro in base al quale determinare il valore delle azioni di “Qualità & Servizi S.p.A.” quello del sistema misto (patrimoniale-reddituale), che tiene conto cioè sia del valore del patrimonio netto al 2011, che di quello dell’avviamento stabilizzato, comprensivo dei risultati degli ultimi tre esercizi (2011, 2010 e 2009) calcolato su una durata prevista della convenzione di ulteriori 9 anni, vale a dire dal 2012 al 2020;

RITENUTO pertanto di procedere alla cessione delle azioni detenute dal Comune di Sesto Fiorentino in “Qualità & Servizi S.p.A.” per un numero di quote pari a 16.628 azioni, ad un valore unitario di € 1,33 al Comune di Signa per un valore complessivo di € 21.831,48, e per un numero di quote pari a 17.996 ad un valore unitario di € 1,33 al Comune di Campi Bisenzio per un valore complessivo di € 23.627,58, tenendo di conto altresì delle prerogative in capo ai soci di cui dall’art. 7 dello Statuto, il quale stabilisce che il socio non può alienare le proprie azioni senza prima averle offerte in prelazione agli altri soci;

DATO ATTO che, in base alla nuova parametrizzazione delle quote sociali in ragione della popolazione dei singoli comuni, la nuova ripartizione del capitale sociale dovrà risultare come di seguito ripartita:

| Comune di Sesto Fiorentino | Comune di Campi Bisenzio | Comune di Signa |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | |
| 43,182% | 39,504% | 17,314% |

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dell’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco G. Gianassi e del dibattito intercorso in cui sono intervenuti i Consiglieri S. Giovannini, M. Doni e il Sindaco G. Gianassi così come risulta da resoconto verbale della seduta;

CON la seguente **VOTAZIONE**, espressa in forma palese:

- Consiglieri presenti n. 24

- Consiglieri votanti n. 19

- Astenuti n. 5 (G. Salvetti, M. Massi e M. Baldinotti – Il Popolo della Libertà, M. Doni PRC/FdS, S. Giovannini – Unione di Centro);

- Voti favorevoli n. 19 (Sindaco, Partito Democratico, Italia dei Valori, Sinistra Ecologia e Libertà, Democratici per Sesto);

DELIBERA

1. di definire la struttura del servizio e le modalità dello stesso quale servizio pubblico privo di rilevanza economica;

2. di procedere alla cessione delle azioni detenute dal Comune di Sesto Fiorentino in “Qualità & Servizi S.p.A.” per un numero di quote pari a 16.628 azioni, ad un valore unitario di € 1,33 al Comune di Signa per un valore complessivo di € 21.831,48 e per un numero di quote pari a 17.996 ad un valore unitario di € 1,33 al Comune di Campi Bisenzio per un valore complessivo di € 23.627,58, tenendo di conto altresì delle prerogative in capo ai soci di cui dall’art. 7 dello Statuto, il quale stabilisce che il socio non può alienare le proprie azioni senza prima averle offerte in prelazione agli altri soci;

3. di determinare per quanto al punto precedente un riequilibrio delle quote sociali detenute in ragione della popolazione dei rispettivi Comuni, complessivamente comunque superiore a 30.000 abitanti, tale da escludere l’azienda dal regime di dismissione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010;

4. di dare atto che, in base alla nuova parametrizzazione delle quote sociali in ragione della popolazione dei singoli Comuni, la nuova ripartizione del capitale sociale dovrà risultare come di seguito ripartita:

| Comune di Sesto Fiorentino | Comune di Campi Bisenzio | Comune di Signa |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | |
| 43,182% | 39,504% | 17,314% |

5. di dare mandato al Responsabile del Settore competente a provvedere - prevedendo la convenzione attualmente in essere con l’azienda la scadenza al 31 luglio 2016 - alla proroga del termine della medesima fino alla data del 31 luglio 2020;

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’esito della successiva e separata votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti n. 24

- Consiglieri votanti n. 19

- Astenuti n. 5 (G. Salvetti, M. Massi e M. Baldinotti – Il Popolo della Libertà, M. Doni PRC/FdS, S. Giovannini – Unione di Centro);

- Voti favorevoli n. 19 (Sindaco, Partito Democratico, Italia dei Valori, Sinistra Ecologia e Libertà, Democratici per Sesto);

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI SU DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e ss.mm.ii.

OGGETTO: Cessione quote di partecipazione di Qualità e Servizi S.p.a..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile della U.O.A. GABINETTO DEL SINDACO, esprime sulla delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Sesto Fiorentino, 10-12-2012

**IL RESPONSABILE DELLA U.O.A.
GABINETTO DEL SINDACO
f.to BRUSCHI ENIO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Si dà atto che la somma derivante dalla cessione delle quote sarà introitata al titolo 4[^], categoria 01, risorsa 950, del bilancio dell'esercizio pertinente.

Sesto Fiorentino, 10-12-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to GIORGETTI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sesto Fiorentino,

IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune di Sesto Fiorentino dal _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi..

Registrato al n. _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, undicesimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sesto Fiorentino,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA